

Approvato con Delibera Consiliare n. 38 del 13/07/2009

**REGOLAMENTO
PER IL CONTROLLO
DELLE DICHIARAZIONI ISEE**

ART. 1 OGGETTO E DEFINIZIONI

Il presente Regolamento individua le misure organizzative per effettuazione dei controlli sulla veridicità dei contenuti delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate al Comune di San Donaci (di seguito indicata per brevità – “DSU”), la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito indicata per brevità “ISEE”).

L’accertamento riguarda le dichiarazioni rese sia da richiedenti benefici nella diretta responsabilità del Comune (tariffe servizi educativi e scolastici, rifiuti, etc.), sia da soggetti richiedenti prestazioni/benefici di competenza di enti terzi (Stato, Regione, altri) la cui procedura amministrativa e/o erogazione finanziaria sia demandata al Comune.

ART. 2 FINALITÀ

Il presente Regolamento tende a rendere pienamente attendibile l’attestazione ISEE quale strumento per l’accesso modulare ai benefici e prestazioni agevolate erogate dai diversi enti preposti, attraverso una efficace e trasparente attività di controllo sulle situazioni socio-economiche auto dichiarate dagli utenti.

ART. 3 DATI OGGETTO DEL CONTROLLO

Gli accertamenti hanno per oggetto i dati anagrafici, i dati e le notizie personali, i dati economici, finanziari e patrimoniali del nucleo familiare cui la DSU si riferisce.

ART. 4 DETERMINAZIONE DELLA METODOLOGIA DI ACCERTAMENTO

Di norma gli accertamenti sono eseguiti a campione successivamente al provvedimento di concessione del beneficio.

Sono, inoltre, eseguiti accertamenti mirati in tutti i casi in cui risultino “ragionevoli dubbi” sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate come meglio specificato al successivo art. 6, e normalmente connessi all’accertamento documentale.

Sono soggetti a controllo generalizzato i dati relativi alla composizione del nucleo familiare, quale parametro essenziale per l’applicazione della scala di equivalenza.

ART. 5 CONTROLLI A CAMPIONE

Ciascun ufficio che assegna un beneficio è deputato alla verifica delle DSU ed effettuerà il controllo sul campione delle dichiarazioni relative ai beneficiari di provvedimenti favorevoli ai sensi dell’art. 1 del presente regolamento.

I singoli uffici, che ricevono DSU, con cadenza almeno trimestrale, verificano le dichiarazioni estratte fra quelle che nel trimestre precedente sono state seguite da un provvedimento di assegnazione di beneficio. L’estrazione dovrà essere effettuata per tutte le dichiarazioni afferenti ad una stessa tipologia di procedimento e dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- a) il campione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo è determinato nel 20% sul numero complessivo delle stesse con arrotondamento all'unità superiore nel caso di numero decimale;
- b) la scelta delle DSU da sottoporre a controllo a campione viene effettuata con sorteggio definito su base di individuazione numerica rispetto alla percentuale di campionatura.

Delle operazioni di estrazione dovrà essere redatto apposito verbale.

ART. 6 CONTROLLI MIRATI

Oltre ai controlli a campione di cui al precedente articolo verranno sottoposte a controllo tutte le dichiarazioni, con provvedimento favorevole, il cui ISEE è pari a zero.

Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive uniche verrà effettuato, inoltre, da parte dei singoli uffici ogni volta sussistano fondati dubbi circa la veridicità del contenuto e questo influisca sostanzialmente ai fini della determinazione del provvedimento richiesto.

La fondatezza del dubbio può consistere, a titolo esemplificativo:

- nel riscontro di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ente;
- nell'evidente incoerenza delle informazioni dichiarate;
- nella manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati;
- in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali, in modo tale da non consentire all'Amministrazione adeguata e completa valutazione degli elementi dichiarati.

ART. 7 PROCEDIMENTO PER IL CONTROLLO DELLE DSU

L'ufficio attiva il processo di controllo della veridicità delle DSU ricevute e comunica agli interessati l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e successive modificazioni.

Le persone soggette al controllo hanno diritto di intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione.

L'ufficio controlli confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti beneficiari di prestazioni sociali agevolate con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché i dati in possesso del catasto per le proprietà immobiliari.

L'ufficio che effettua i controlli trasmette le DSU alla locale Guardia di finanza per il controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale.

ART. 8 IRREGOLARITÀ O OMISSIONI

L'attività di controllo sulle DSU rileva la presenza di irregolarità e/o omissioni rilevabili d'ufficio e non costituenti falsità e, conseguentemente, deve essere verificato:

- l'evidenza della irregolarità o della omissione;
- la possibilità di essere sanata dall'interessato con la regolarizzazione o il completamento della dichiarazione.

Conseguentemente l'ufficio provvede alla sanatoria d'ufficio, quando i dati esatti sono rilevabili direttamente dalle banche dati o da documentazione già in possesso dell'Ente, ovvero alla richiesta di regolarizzazione o completamento della dichiarazione al soggetto interessato.

Tale attività è svolta dall'ufficio nell'ambito dell'accertamento della veridicità delle DSU.

La mancata regolarizzazione o completamento della dichiarazione per causa imputabile al dichiarante comporta la decadenza dai benefici, anche se già concessi.

ART. 9
DOCUMENTAZIONE PROBATORIA ED INTEGRATIVA

L'ufficio che effettua il controllo, nell'ambito della propria attività di verifica, richiederà la documentazione necessaria o al soggetto che ha assicurato l'assistenza per la compilazione della dichiarazione (CAAF convenzionati, responsabile gestione associata ISEE per i servizi all'utenza, altri Comuni nei quali è istituito il servizio certificazione) o alla pubblica amministrazione in possesso dei dati (amministrazione certificante).

Per la verifica del nucleo familiare l'ufficio anagrafe fornisce lo stato di famiglia storico alla data del rilascio della DSU ed ogni altra informazione necessaria relativamente alle relazioni di parentela tra i vari componenti e stato civile di ciascuno di essi.

Per la verifica dell'invalidità superiore al 66%, non essendo possibile l'autocertificazione dello stato di salute ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 445/2000 verrà richiesta alla Commissione U.S.L. competente un'attestazione sulla percentuale di invalidità riconosciuta;

l'ufficio che effettua il controllo può richiedere al dichiarante idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità ai sensi dell'art. 4 comma 7 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109.

ART. 10
FALSE DICHIARAZIONI OD ATTESTAZIONI

Qualora in sede di controllo siano rilevati elementi di falsità nelle DSU sottoposte a controllo il dirigente che ha emanato il provvedimento ed erogato il beneficio, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, adotterà ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. sopra menzionato, nonché, se dovuta, ad effettuare la necessaria segnalazione alla Procura della Repubblica, indicando espressamente la *notitia criminis* ed il soggetto presunto autore dell'illecito penale.

ART. 11
REGISTRO DEI CONTROLLI

Al fine di consentire la rilevazione dell'attività di controllo, l'ufficio predispone un apposito registro in cui verranno riportati in ordine progressivo i controlli effettuati ed indicati gli elementi essenziali di ciascun procedimento attivato.

ART. 12
NORME FINALI E DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, viene fatto rinvio alle disposizioni vigenti in materia di ISEE e relativi controlli, nonché alla normativa sui controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 71 e seguenti del DPR 445/2000.